

*Altre parti nel procedimento:* Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels, D.J.M. de Grave, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, B. Klein e T. Henze, agenti)

*Intervenienti a sostegno della parte Regno dei Paesi Bassi:* Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, A.-L. Vendrolini, J. Gstalter e B. Cabouat, agenti), Repubblica di Slovenia (rappresentante: V. Klemenc, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, S. Ossowski e H. Walker, agenti e K. Bacon, barrister)

### Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008, causa T-233/04, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione C(2003) 1761 def. della Commissione 24 giugno 2003, relativa all'aiuto di Stato n. 35/2003, concernente il sistema di scambio di diritti di emissione per gli ossidi di azoto notificato dal Regno dei Paesi Bassi

### Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 aprile 2008, causa T-233/04, Paesi Bassi/Commissione, è annullata.
- 2) Le impugnazioni incidentali sono respinte.
- 3) Il ricorso di primo grado è respinto.
- 4) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese sostenute dalla Commissione europea relative al procedimento di primo grado e sopporta le proprie spese nell'ambito di tale procedimento.
- 5) La Commissione europea e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese relative all'impugnazione.
- 6) La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica di Slovenia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 223 del 30.8.2008.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S/Skatteministeriet**

(Causa C-398/09) <sup>(1)</sup>

**(Diniego di rimborso di un tributo corrisposto indebitamente — Arricchimento senza causa in ragione del nesso esistente tra l'introduzione di tale tributo e la soppressione di altri tributi)**

(2011/C 311/08)

Lingua processuale: il danese

### Giudice del rinvio

Østre Landsret

### Parti

*Ricorrenti:* Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S

*Convenuto:* Skatteministeriet

### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Interpretazione della sentenza della Corte nella causa C-192/95, Comateb e a., e dei principi del diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito — Rifiuto del rimborso di una tassa nazionale dichiarata incompatibile con il diritto comunitario, a causa dell'arricchimento senza causa dovuto al diretto collegamento tra l'introduzione della tassa illegittima e l'abolizione di altre tasse riscosse su un fondamento diverso — Mancato rimborso che ha l'effetto di svantaggiare gli operatori che importano prodotti rispetto agli operatori che acquistano prodotti nazionali simili a causa del pagamento della tassa illegittima proporzionalmente maggiore per i primi rispetto agli ultimi

### Dispositivo

Le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla ripetizione dell'indebito devono essere interpretate nel senso che la ripetizione dell'indebito può dar luogo ad un arricchimento senza causa unicamente qualora gli importi indebitamente versati da un soggetto passivo a titolo di un tributo percepito in uno Stato membro in violazione del diritto dell'Unione siano stati direttamente traslati sull'acquirente. Di conseguenza, il diritto dell'Unione osta a che uno Stato membro neghi il rimborso di un tributo illecito adducendo che gli importi indebitamente versati dal soggetto passivo sono stati compensati dal risparmio risultante dalla contestuale soppressione di altri prelievi, giacché una tale compensazione non può essere considerata, ai sensi del diritto dell'Unione, un arricchimento senza causa rispetto a detto tributo.

<sup>(1)</sup> GU C 312 del 19.12.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) — Karl Heinz Bablok e a./Freistaat Bayern**

(Causa C-442/09) <sup>(1)</sup>

**[Alimenti geneticamente modificati — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Artt. 2-4 e 12 — Direttiva 2001/18/CE — Art. 2 — Direttiva 2000/13/CE — Art. 6 — Regolamento (CE) n. 178/2002 — Art. 2 — Prodotti apicali — Presenza di polline di varietà vegetali geneticamente modificate — Conseguenze — Immissione in commercio — Nozioni di «organismo» e di «alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati»]**

(2011/C 311/09)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

Ricorrenti: Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch

Convenuta: Freistaat Bayern

con l'intervento di: Monsanto Technology LLC, Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe SA/NV

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 2, punti 5 e 10, 3, n. 1, 4, n. 2, e 12, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1) — Presenza involontaria e accidentale in prodotti apistici di polline di piante geneticamente modificate ormai incapace di riprodursi — Eventuali ripercussioni sulle modalità di immissione nel mercato di tali prodotti — Nozione di «organismo geneticamente modificato» e di «prodotto a partire da OGM»

**Dispositivo**

- 1) La nozione di organismo geneticamente modificato di cui all'art. 2, punto 5, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, deve essere interpretata nel senso che non rientra più in tale nozione una sostanza quale il polline derivante da una varietà di mais geneticamente modificato, la quale abbia perso la sua capacità riproduttiva e che sia priva di qualsivoglia capacità di trasferire il materiale genetico da essa contenuto.
- 2) Gli artt. 2, punti 1, 10, 13, e 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003, 2 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e 6, n. 4, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che, qualora una sostanza come il polline contenente DNA e proteine geneticamente modificati non possa essere considerata un organismo geneticamente modificato, prodotti quali il miele e gli integratori alimentari contenenti una siffatta sostanza costituiscono, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003, «alimenti (...) che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM». Siffatta qualificazione vale indipendentemente dal fatto che l'immissione della sostanza di cui trattasi sia stata intenzionale o accidentale.

- 3) Gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del regolamento n. 1829/2003 devono essere interpretati nel senso che, laddove implicano un obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un alimento, a tale obbligo non si può applicare per analogia una soglia di tolleranza come quella prevista in materia di etichettatura dall'art. 12, n. 2, del medesimo regolamento.

(<sup>1</sup>) GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 settembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État — Francia) — Monsanto SAS e a./Ministre de l'Agriculture et de la Pêche**

(Cause riunite da C-58/10 a C-68/10) (<sup>1</sup>)

[Agricoltura — Mangimi geneticamente modificati — Misure urgenti — Misura adottata da uno Stato membro — Sospensione provvisoria di un'autorizzazione accordata in forza della direttiva 90/220/CEE — Fondamento giuridico — Direttiva 2001/18/CE — Art. 12 — Normativa settoriale — Art. 23 — Clausola di salvaguardia — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Art. 20 — Prodotti esistenti — Art. 34 — Regolamento (CE) n. 178/2002 — Artt. 53 e 54 — Presupposti d'applicazione]

(2011/C 311/10)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

Ricorrenti: Monsanto SAS (cause C-58/10 e C-59/10), Monsanto Agriculture France SAS (cause C-58/10 e C-59/10), Monsanto International SARL (cause C-58/10 e C-59/10), Monsanto Technology LLC (cause C-58/10 e C-59/10), Monsanto Europe SA (causa C-59/10), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) (causa C-60/10), Malaprade SCEA e a. (causa C-61/10), Pioneer Génétique SARL (causa C-62/10), Pioneer Semences SAS (causa C-62/10), Union française des semenciers (UFS), già Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (Seproma) (causa C-63/10), Caussade Semences SA (causa C-64/10), Limagrain Europe SA, già Limagrain Verneuil Holding SA (causa C-65/10), Maisadour Semences SA (causa C-66/10), Ragt Semences SA (causa C-67/10), Euralis Semences SAS (causa C-68/10), Euralis Coop (causa C-68/10)

Convenuto: Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

Con l'intervento di: Association France Nature Environnement (causa C-59/10 e C-60/10), Confédération paysanne (causa C-60/10)

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione degli artt. 20 e 34 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1), degli artt. 12 e 23 della direttiva del